

Codice A1816A

D.D. 11 marzo 2019, n. 737

L.R. n. 45/1989 s.m.i. Autorizzazione per lavori di sistemazione agraria per "Progetto di livellamento di terreno per impianto vigneto" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Castiglione Tinella (CN) loc. Strada San Carlo - Richiedente: Morando S.p.a.

In data 24/10/2018 prot. n. 48214 è pervenuta l'istanza della "MORANDO spa", tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i. per i lavori di cui all'oggetto in Comune di Castiglione Tinella (CN), Località Strada San Carlo.

In data 05/12/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza dei tecnici di parte, del proponente e del funzionario regionale, a seguito del quale sono state richieste integrazioni al progetto presentato.

In data 01/03/2019 prot. n. 10318 i progettisti hanno risposto alle integrazioni richieste, allegando il nulla osta della Provincia essendo l'intervento in oggetto adiacente alla SP n.51. Le integrazioni presentate hanno chiarito i dubbi emersi in sede di sopralluogo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali implementati dalla documentazione integrativa a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono la Relazione tecnica-illustrativa, la relazione Geologico-tecnica, Estratti Cartografici (N.C.T, PRGC etc), Planimetria Stato Attuale e Sezioni, Planimetria stato di progetto e Sezioni ecc.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale fornita (progetto e integrazioni), risulta che il progetto è ammissibile e consiste in lavori di movimento terra, regimazione delle acque superficiali e profonde per l'impianto di un nuovo vigneto.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 8 comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 9 comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

L'autorizzazione è rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n° 45/1989 e s.m.i.;

- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31/08/2018, n° 3/AMB;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n° 34/2018;

determina

di autorizzare la Ditta Morando Spa ad eseguire le modificazioni/trasformazioni del suolo di superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. e sulla base delle indagini condotte dai professionisti, per lavori di movimento terra, regimazione delle acque finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto, che interesserà una superficie complessiva di **mq 21.321,00** e movimenti di terra di **mc. 1.941 (sommando scavi e riporti)** in comune di Castiglione Tinella – Località Strada San Carlo, su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Castiglione Tinella, al Foglio n° 10, mappali n° 419p, 490, 491, 641, 643, 681, 683 3, 44, 215 secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative e nel Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, che si intendono qui richiamante come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In corso d'opera deve essere verificata la pendenza delle scarpate di scavo per la realizzazione delle trincee drenanti in funzione delle caratteristiche geotecniche dei materiali indicati nella relazione geologica e incontrati nelle fase di scavo;
4. durante i lavori non deve essere scaricato materiale a valle, in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
6. dovrà essere realizzata prima la regolarizzazione del versante e poi il drenaggio profondo. Tali opere, al fine di risultare conformi alle verifiche di stabilità, dovranno raggiungere una profondità adeguata a garantire il drenaggio dell'intero spessore della coltre costituita da riporti più il terreno agrario; nelle parti a valle delle linee di drenaggio (dove possibile anche a monte) dovrà essere costruito un pozzetto di controllo;
7. in prossimità della parte terminale dei rami delle trincee (lato a monte) dovrà essere posta una palina di segnalazione per poter intervenire sulle tubazioni in caso di malfunzionamento o perdita di efficienza delle stesse;
8. il fosso alla base del settore d'intervento (lato SP n.51) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e rivestito con materiale antierosivo x evitare l'innescio di processi erosivi;
9. per quel che riguarda il riporto a tergo del muro di sostegno a lato dei fabbricati residenziali sul vertice a NE dell'intervento, occorrerà mantenere il riporto ad una quota di almeno 2 m inferiore al ciglio superiore del muro, inserire un tubo di drenaggio alla base e una cunetta di raccolta in sommità, con le medesime caratteristiche di quella prevista a lato della SP;

10. particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione dei riporti che dovranno essere stesi in strati della potenza massima di 50 cm e adeguatamente compattati;
11. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
12. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
13. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili;
14. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
15. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
16. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
17. le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri e si dovrà mantenere una fascia di rispetto, così come previsto negli elaborati progettuali, dai limiti dell'area d'intervento;
18. alla sommità della scarpata stradale, all'interno della proprietà privata dovrà essere realizzato un fosso di guardia utile per la raccolta e il convogliamento di tutte le acque superficiali provenienti dall'appezzamento; tale fosso dovrà essere posto ad una distanza non inferiore ai 3 mt dalla sommità della scarpata e dovrà avere dimensioni adeguate al volume di acqua previsto e comunque non inferiore a m 0,50 x 0,40;
19. i fossi di guardia dovranno essere convogliati in un pozzetto di adeguate dimensioni, da realizzarsi in proprietà privata, dove dovranno anche essere convogliati tutti gli eventuali drenaggi eventualmente realizzati: dal pozzetto dovrà uscire una sola tubazione di convogliamento delle acque nella cunetta stradale;
20. in corrispondenza dell'uscita della tubazione di cui sopra, il fosso stradale dovrà essere rivestito per una lunghezza di almeno 5 mt con mezzi tubi in cls di adeguato diametro o in alternativa con calcestruzzo adeguatamente sagomato in maniera tale da salvaguardare le pareti del fosso e la banchina stradale dalla corrosione che potrebbero provocare le acque provenienti dalle nuove tubazioni;
21. tra le prog. Km 4+650 e Km 4+800 della SP 51, l'impianto del vigneto dovrà essere eseguito ad una distanza minima di 3 mt dal confine stradale così come definito dall'art. 3 comma 10 del DL.g. 295/1992;
22. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;

23. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 s.m.i.;

24. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Cortemilia dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro ventiquattro mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 9 comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017 in riferimento alla normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. Corrado Faletto